

COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

~~ORIGINALE~~ / COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 Data 12/04/2016	OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità.
--------------------------	--

L'anno duemilasedici, addì dodici del mese di aprile alle ore 15,55 nell'aula consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei signori:

SINDACO: Avv. Rosa Capuozzo (presente)

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1	PEROTTI ANNA	SI	
2	DI MARE SALVATORE	SI	
3	DI PINTO VINCENZO	SI	
4	FONTANA GIORGIO	SI	
5	LO SARDO GIOVANNI		SI
6	BUIANO ROBERTA	SI	
7	PAVIA MARCO	SI	
8	CAROTENUTO GIANLUCA	SI	
9	DI CRISCIO GABRIELE	SI	
10	RUSSOLILLO MARIA		SI
11	BIONDI VINCENZO	SI	
12	BRESCIA ANTONIO		SI
13	ALBORINO ENRICO	SI	
14	GIACCIO BRIGIDA		SI
15	SANTORO GIOVANNI	SI	
16	SANTORO SALVATORE	SI	
17	PASSARO FRANCESCO	SI	

Risultano presenti n. 13 Consiglieri.

Presiede la Sig.ra Anna Perotti nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Francesco Angari.

Il Presidente del Consiglio Comunale

constatato che c'è il numero legale dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione dell'argomento in oggetto, inserito nell'o.d.g.

Nominati scrutatori i consiglieri sigg. Pavia, Buiano e Alborino.

COMUNE DI QUARTO
Protocollo Generale
N. 13653 del 22/04/2016
Titolario: 01 06

Si passa alla trattazione del punto all'O.d.G. ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità".

Illustra la proposta il consigliere Buiano Roberta.

Il Presidente invita l'Assemblea a esprimere il proprio voto peralzata di mano sulla proposta dell'assessore agli Affari Generali ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità", che, unitamente al Regolamento si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si passa alla votazione.

Presenti: n. 14 (compreso il Sindaco)

Favorevoli: n. 14

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Delibera

Di approvare la proposta ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità".

Il Presidente proclama accolta la proposta.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita l'Assemblea a esprimere il proprio voto sulla immediata eseguibilità del presente atto.

Con voti espressi nei modi e forme di legge per alzata di mano:

Si passa alla votazione.

Presenti: n. 14 (compreso il Sindaco)

Favorevoli: n. 14

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

L'esposizione integrale degli interventi inerenti l'argomento in questione è riportata nel resoconto stenografico della seduta che viene allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità.

VISTO il regolamento proposto dai Consiglieri Buiano Roberta, Carotenuto Gianluca, Di Mare Salvatore, Di Pinto Vincenzo, Fontana Giorgio, Lo Sardo Giovanni;

VISTA la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art 9: " Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà.....rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.....";

TENUTO CONTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica 176/1991;

RICHIAMATA la Legge n. 54/2006 che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile - come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

VISTI:

- l'art. 30 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
- gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

SI CHIEDE:

di approvare il "Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità" il cui testo è allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Assessore agli Affari Generali

Avv. Donatella Alessi
Donatella Alessi



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1- Istituzione del registro per i diritto del minore alla bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di Quarto il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Quarto. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata all'ufficiale di Stato Civile dai genitori anche disgiuntamente. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Quarto da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3- Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

Articolo 4- Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.

2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6- Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art.7 – Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.

Art.8 - Entrata in vigore


Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Il presente regolamento è disponibile presso gli uffici del Comune ed è scaricabile dal sito <http://www.comune.quarto.na.it>

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ.**

PRESIDENTE - Passiamo al punto successivo, all'approvazione
Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del
registro della bigenitorialità.




CONSIGLIERE BUIANO - Buonasera. Consigliere Buiano. Allora,
volevo fare una piccola premessa che questo che ci
accingiamo a deliberare è solamente una prima parte,
un primo step. C'è un regolamento per un registro per
la bigenitorialità ed ovviamente poi ci sarà una
serie, diciamo, di altri lavori da dover effettuare,
insomma una serie di lavori in rete per quanto
riguarda le scuole, le A.S.L., gli ospedali. Okay,
leggo, insomma, la proposta: "Doppio domicilio per i
figli di genitori separati. Il provvedimento è volto a
tutelare i diritti dei bambini, ad affermare il ruolo
di entrambi i genitori anche in caso di separazione o
di divorzio. Attraverso l'iscrizione al registro si
potrà avere il doppio domicilio per i figli di
genitori separati o divorziati, in modo che le
istituzioni che si occupano del minore potranno
inviare comunicazioni ad entrambi, pur lasciando
inalterata la residenza anagrafica, le comunicazioni



che riguardano i minori dovranno fare riferimento ai due domicili indicati dai genitori. Al registro potranno essere iscritti i bambini delle coppie separate su richiesta di almeno uno dei genitori sempre se in possesso della responsabilità genitoriale. Il doppio registro sarà applicazione alla bigenitorialità, principio che garantisce il diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio che successivamente alla conclusione dello stesso, nelle decisioni relative alla sua salute, alla sua educazione, alla sua istruzione. Il concetto di bigenitorialità è stato introdotto dalla legge 54 del 2006 e da altre norme nazionali, internazionali, al fine di favorire la costante relazione del minore con entrambi i genitori ogni qualvolta non esistano impedimenti che giustificano l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Pertanto, vista la convenzione sui diritti per l'infanzia la quale all'articolo 9 stabilisce che gli 'Stati parti' vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà rispetto al diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i



genitori; tenuto conto che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro paese con la legge di ratifica del 176 del '91; richiamata la legge suindicata, numero 54 del 2006, che sancisce il diritto del minore e il suo preminente interesse, introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano corresponsabili; elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista sancendo la centralità del minore e il suo superiore interesse; prevede che con l'affido condiviso i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la responsabilità genitoriale sui figli; prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute, siano assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi; visto l'articolo 337 ter del Codice Civile, il quale recita: «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli



ascendenti e con i propri parenti di ciascuno ramo genitoriale»; visto l'articolo 30 della Costituzione che recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca delle paternità»; visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore, dove vengono ribaditi il diritto al benessere del fanciullo, il principio di preminenza nell'interesse del bambino, il diritto ai genitori; visti gli articoli 1, 4, 7, 8 della convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, del Consiglio d'Europa dell'1 settembre 2005, serie dei trattati europei numero 192 il cui scopo è quello di migliorare alcuni aspetti del diritto di contratto nazionale e (inc.) ed in particolare a precisare, a rafforzare, il diritto fondamentale dei bambini e dei loro genitori a mantenere i contatti su base regolare, a tale proposito la convenzione intende determinare i

principi generali da applicare per le ordinanze a riguardo e stabilire salvaguardie e garanzie appropriate per garantire l'esercizio adeguato di tale diritto e stabilisce la cooperazione tra tutti gli enti ed autorità competenti per il diritto di visita e rafforza l'applicazione dei relativi strumenti internazionali esistenti in materia; valutato che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del Codice Civile come soggettivo, permanente ed indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore; considerato che il Comune di Quarto sostiene una serie di servizi e attività, presenti sul territorio, comunali, quali la consulenza alla coppia, la consulenza genitoriale e la mediazione familiare, si ritiene che il principio di bigenitorialità sia elemento fondante nelle pratiche di sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di maggiore criticità". Grazie.

PRESIDENTE - Interventi in merito? Perfetto. Votiamo quindi


l'approvazione del regolamento: i favorevoli?
Unanimità. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità:
favorevoli? Unanimità.

Sulla presente proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità" sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 del vigente Regolamento dei controlli interni.

Li, 31/03/2016

Il Capo Settore Affari Generali
Mirella Fabozzi



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 e dell'art. 147/bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 7 del vigente Regolamento dei controlli interni.


Li, 31-3-2016

Il Capo Settore Economico-Finanziario
dr. Giovanni Orlando



Vista la nota prot. nr. 6337 del 25/02/2016 del Sindaco, e l'art. 97 del D.Lgs nr. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

Il Segretario Generale
d.ssa Mariarosaria Pirone



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Vice Segretario Generale
(Dott. Francesco Angari)

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Anna Perotti)

F.to _____

F.to _____

Prot. N. _____

Li _____

22 APR 2016

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. n.267/18.8.2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li _____

22 APR 2016

Il Messo Comunale
F.to _____

E' copia fin qui conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Quarto, li _____



Responsabile Ufficio Segreteria
(Mirella Fabozzi)

(Handwritten signature)

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del 18.8.2000);
- è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatamente eseguibile.

Il Responsabile Uff. Segreteria
(Mirella Fabozzi)

Dalla Residenza Comunale li, _____